

**Programma di collaborazione culturale tra  
il Governo della Repubblica Italiana e il Governo d'Ucraina  
per gli anni 2021-2025**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo d'Ucraina (di seguito denominati le Parti), con l'intento di sviluppare e incoraggiare gli scambi culturali e la collaborazione tra i due Paesi, desiderando di conoscere di più la cultura l'uno dell'altro, conformemente all'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo d'Ucraina, firmato l'11 novembre 1997, hanno convenuto di sottoscrivere il Programma di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo d'Ucraina per gli anni 2021-2025 (di seguito denominato il Programma).

**Articolo 1**

Le Parti favoriranno la collaborazione diretta in tutti i settori della cultura e dell'arte, lo scambio di informazioni sui progetti internazionali culturali e artistici che si svolgono nei territori dei due Paesi.

La Parte Italiana informa che organizzerà, attraverso la sua rete diplomatica all'estero, le stagioni culturali annuali dedicate ad alcuni settori prioritari (in particolare, lingua italiana, cucina, design, arte contemporanea, musica, cinema e industrie creative), tramite eventi culturali svolti contemporaneamente in tutto il mondo.

**Articolo 2**

Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le Parti favoriranno la collaborazione tra gli artisti, le associazioni e le unioni di artisti, la loro partecipazione a concorsi internazionali, festival, mostre, seminari, masterclass, forum, dibattiti, simposi e ad altri eventi di comunicazione tenuti nei territori dei due Paesi.

**Articolo 3**

Le Parti favoriranno la collaborazione diretta tra i centri culturali e artistici, tra le unioni e agenzie artistiche ed altre istituzioni culturali, nonché lo scambio di studenti, di allievi delle scuole artistiche, e la realizzazione di progetti culturali.

Le condizioni di collaborazione e di scambi culturali, incluse le modalità finanziarie, saranno concordate tra le rispettive istituzioni tramite gli accordi tra loro stipulati.

**Articolo 4**

Le Parti favoriranno gli scambi di esperti e artisti per la loro partecipazione alle rappresentazioni musicali, circensi, coreografiche, teatrali, ai festival e ai concorsi amatoriali, alle tournée, ai progetti artistici, progetti di architettura contemporanea e progetti nel settore delle industrie culturali e creative.

Tutte le spese relative alla realizzazione delle suddette iniziative verranno concordate individualmente dalle Parti, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

In caso di partecipazione ai festival, realizzazione di scambi tra le formazioni artistiche o di altri tipi di collaborazione, salvo i casi in cui le modalità finanziarie sono state stabilite in anticipo, l'invito dipende dalle disponibilità finanziarie delle Parti interessate.

Tutte le iniziative promosse dalla Parte Italiana, che richiedono il sostegno finanziario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana, dovranno ricevere una valutazione preliminare positiva da parte delle competenti Commissioni Consultive.

#### **Articolo 5**

Nel settore delle belle arti, sulla base di reciprocità e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le Parti favoriranno la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i musei d'arte.

Le Parti favoriranno lo scambio di specialisti e le visite di tirocinanti provenienti da organizzazioni che rappresentano e promuovono le belle arti e l'arte applicata, nonché gli scambi di mostre di belle arti e d'arte applicata di singoli artisti o di un gruppo di artisti (vedi Allegato).

#### **Articolo 6**

Le Parti favoriranno la collaborazione tra cineasti, registi, direttori, associazioni e altre organizzazioni ucraini e italiani del settore cinematografico.

Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le Parti favoriranno l'organizzazione delle Giornate e delle Settimane del Cinema Italiano in Ucraina e del Cinema Ucraino in Italia.

In caso di disponibilità finanziarie, le Parti favoriranno lo scambio di esperienza, di informazioni e di visite, la realizzazione di progetti bilaterali. Inoltre, ciascuna delle Parti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, esaminerà la possibilità di partecipazione di rappresentanti della Parte contraente ai festival internazionali, convegni, seminari e altri eventi del settore cinematografico, concordati in anticipo (vedi Allegato).

#### **Articolo 7**

Le Parti favoriranno l'instaurazione di contatti diretti tra gli archivi, le biblioteche e i musei dei due Paesi, interessati alla collaborazione volta alla ricerca e alla pubblicazione di materiali storici e documentali disponibili relativi alla lingua, cultura e storia della cultura ucraina in Italia, nonché alla ricerca e pubblicazione di materiali relativi alla lingua, cultura e storia della cultura italiana in Ucraina.

Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le Parti collaboreranno nell'ambito dello scambio di esperienza e informazione sull'utilizzo delle tecnologie innovative nei sistemi di sicurezza e gestione degli archivi, delle biblioteche e dei musei.

Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le Parti forniranno assistenza agli esperti di archivi, musei e biblioteche, nonché ai tirocinanti della Parte contraente, che svolgeranno le ricerche presso gli archivi, le biblioteche e i musei del Paese partner (vedi Allegato).

Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le Parti favoriranno lo scambio di informazioni sui simposi, seminari, dibattiti internazionali, progetti bilaterali e su altri eventi simili che avranno luogo nei territori dell'Italia e dell'Ucraina, nonché sosterranno la partecipazione a tali eventi di esperti provenienti dal Paese partner.

Le Parti promuoveranno attivamente lo sviluppo della collaborazione bilaterale tra le biblioteche tramite esame delle possibilità di scambio di libri e di sostegno all'organizzazione di mostre e presentazioni, basandosi sulle risorse delle biblioteche.

#### **Articolo 8**

Le Parti collaboreranno nel campo della conservazione dei beni culturali, favoriranno lo scambio di esperienze, informazioni, know how, visite di esperti e pubblicazioni in questo settore.

Le Parti uniranno i loro sforzi nella ricerca, conservazione e restauro degli elementi del patrimonio culturale materiale e immateriale, nonché nella ricostruzione dei valori storico-culturali, favoriranno lo scambio di esperienza nella creazione e aggiornamento del registro di beni immobili del patrimonio culturale.

Le Parti presteranno particolare attenzione alla corrispondenza della loro collaborazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione UNESCO del 1972 per la protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale e della Convenzione UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Le Parti collaboreranno inoltre in conformità agli obblighi previsti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Le Parti favoriranno i contatti reciproci diretti tra le istituzioni e le organizzazioni nell'ambito della conservazione del patrimonio culturale, nonché, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, sosterranno lo scambio di specialisti del settore e la loro partecipazione a simposi, convegni e seminari scientifici internazionali (vedi Allegato).

Le Parti convengono inoltre di collaborare nell'ambito della protezione del patrimonio culturale subacqueo, ai sensi della normativa vigente relativa all'archeologia subacquea e in conformità ai principi della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

#### **Articolo 9**

Le Parti convengono di collaborare al fine di contrastare il commercio illecito di beni del patrimonio culturale, di adottare misure precauzionali, preventive e correttive ai sensi della legislazione nazionale, in conformità agli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.

Le Parti faciliteranno lo scambio di esperienze nell'introduzione di tecnologie avanzate nell'ambito del trasferimento di beni culturali, della creazione di registri e banche dati elettronici di beni culturali, inclusi gli oggetti rubati o smarriti, nonché favoriranno lo scambio dei relativi dati.

#### **Articolo 10**

Le Parti contribuiranno al dialogo interculturale e allo sviluppo della cultura e delle arti delle minoranze etniche e nazionali.

#### **Articolo 11**

Ai sensi delle disposizioni del presente Programma e nei limiti delle proprie possibilità, le Parti favoriranno gli scambi di delegazioni di teorici nei campi dell'istruzione culturale e artistica, della cultura e dell'arte, di artisti, di manager nel settore della cultura e di esperti della politica culturale, su invito ufficiale della Parte ospitante.

La Parte che invia deve essere informata dell'evento programmato con un anticipo di almeno due mesi, e l'invito ufficiale deve essere trasmesso entro e non oltre un mese prima dell'evento (vedi Allegato).

#### **Articolo 12**

Le Parti incoraggeranno i partenariati diretti tra le istituzioni, organizzazioni e i rappresentanti del settore delle industrie culturali e creative, nonché tra le istituzioni, organizzazioni e i rappresentanti del settore dell'architettura contemporanea. Le Parti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, favoriranno la realizzazione dei progetti congiunti ucraino-italiani, lo scambio di esperti tramite la loro partecipazione a simposi, convegni e seminari internazionali, progetti bilaterali e ad altri eventi simili che si terranno in Italia e in Ucraina, nonché sosterranno la partecipazione di esperti provenienti dal Paese partner (vedi Allegato).

#### **Articolo 13**

Le Parti favoriranno la partecipazione congiunta e la collaborazione ai progetti e ai programmi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dell'UNESCO e di altre organizzazioni internazionali.

#### **Articolo 14**

Al fine di migliorare la collaborazione, le Parti organizzeranno lo scambio di delegazioni tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana e il Ministero per la Cultura e per la Politica d'Informazione d'Ucraina. La composizione delle delegazioni e la durata della loro visita vengono concordate tra le Parti per via diplomatica.

#### **Articolo 15**

Le Parti incoraggeranno le attività culturali quale mezzo aggiuntivo per garantire i diritti umani e combattere il razzismo, la xenofobia e tutte le forme di intolleranza e discriminazione.

#### **Articolo 16**

Il presente Programma non preclude gli accordi raggiunti per via diplomatica relativi ad altri eventi non inclusi nel presente Programma, purché concordati precedentemente negli organi amministrativi competenti.

#### **Articolo 17**

Tutte le attività previste dal presente Programma verranno attuate nel rispetto degli accordi internazionali esistenti, della legislazione nazionale delle Parti e degli obblighi dell'Italia derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

#### **Articolo 18**

Ciascuna delle Parti può rescindere il presente Programma tramite l'invio alla Parte contraente di una relativa comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici. In caso di recesso, il Programma perde la sua validità tre mesi dopo la data di ricezione di tale comunicazione dall'altra Parte. Il recesso dal Programma non pregiudica lo svolgimento dei progetti avviati nel periodo della sua validità o l'adempimento delle disposizioni in esso contenute, salvo diverso accordo tra le Parti.

#### **Articolo 19**

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione delle singole disposizioni del presente Programma devono essere risolte mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.


#### **Articolo 20**

L'Allegato costituisce parte integrante del Programma.


#### **Articolo 21**

Il presente Programma entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è valido fino al 31 dicembre 2025

Fatto a Roma il 16 dicembre 2020 e a Kiev il \_\_\_\_\_ in duplice esemplare, ciascuno in lingue italiana e ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede.



**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA**



**PER IL GOVERNO  
D'UCRAINA**

## ALLEGATO

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

#### **A) Scambio di visite**

Le spese relative agli scambi di visite, di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 11 e 12 del presente Programma, vanno concordate dalle Parti in anticipo nei limiti dell'importo totale annuo previsto nel bilancio per il relativo organo esecutivo.

L'istituzione responsabile per la Parte Italiana è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana. L'istituzione responsabile per la Parte Ucraina è il Ministero per la Cultura e per la Politica d'Informazione d'Ucraina e altri organi governativi competenti.

#### **B) Rappresentazioni musicali, teatrali e di danza**

L'organizzazione di spettacoli musicali, teatrali e coreografici verrà concordata dalle Parti per ogni singolo caso, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

#### **C) Cinema**

Le spese relative all'organizzazione di progetti cinematografici verranno concordate dalle Parti per ogni singolo caso, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Tutti i progetti che ricevono il sostegno finanziario da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana dovranno essere approvati dalla Sottocommissione Produzione e Distribuzione — Direzione Generale Cinema.

Tutti i progetti che ricevono il sostegno finanziario da parte del Governo d'Ucraina dovranno essere approvati dall'Agenzia Statale per il Cinema d'Ucraina.